

Schema della perizia asseverata per l'attestazione di equivalenza funzionale

Da rilasciare da parte di professionista competente nella materia, iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, allorquando i beni realizzati ed esposti nella domanda di erogazione differiscano da quelli esposti nella domanda di ammissione al contributo.

Si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa dei beni in relazione alla equivalenza funzionale degli stessi per le finalità produttive esposte dall'impresa nella predetta domanda di ammissione al contributo

Il sottoscritto _____, iscritto all'Albo/Ordine dei

 della Provincia di _____, al N° _____, incaricato dalla Ditta

 con sede in _____, Via _____, esterno alla Ditta
 stessa,
 Codice fiscale _____ - Partita IVA
 _____,

di certificare con perizia asseverata:

- l'acquisizione e la realizzazione dei seguenti investimenti:

descrivere gli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi (n. matricola), la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inseriti.

- l'equivalenza funzionale dei predetti investimenti in rapporto a quelli, di seguito riassunti, già esposti dalla impresa nella domanda ammissione al contributo:

descrivere brevemente gli investimenti già previsti per l'ammissione e non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, delle funzioni previste in rapporto al ciclo produttivo in cui avrebbero dovuto essere inseriti e delle motivazioni a giustificazione della intervenuta variazione.

Data _____

FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA

L'Asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del Tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme (D.P.R. 28/12/2000 n.445).